



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

CHIEFFI dott. Severo

Vice Presidente

LUCCIOLI dott.ssa Maria Gabriella

Componenti

GARRIBBA dott. Tito

DE RENZIS dott. Alessandro

BEVERE dott. Antonio

CASUCCI dott. Giuliano

BURSESE dott. Gaetano Antonio

DI PALMA dott. Salvatore

ZAMPETTI dott. Umberto

BUCCIANTE dott. Ettore

LANZA dott. Luigi

DI AMATO dott. Sergio

BERNABAI dott. Renato

NUZZO dott.ssa Laurenza

FRANCO dott. Amedeo

GRILLO dott. Renato

AMOROSO dott. Giovanni

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

CONTI dott. Giovanni

AMORESANO dott. Silvio

VECCHIO dott. Massimo

BIELLI dott. Stefano
CAIAZZO dott. Luigi Pietro
CAPPABIANCA dott. Aurelio
CHIARINI dott.ssa Maria Margherita
FIANDANESE dott. Franco
BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

convocato all'adunanza del 30 ottobre 2014, alle ore 9.00, nella sede della Corte suprema di cassazione, Palazzo di giustizia in Roma,
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA NON DEFINITIVA

Ritenuto che sono state promosse le seguenti iniziative di referendum popolare ex art. 75 della Costituzione, oltre quella di cui ad altra ordinanza non definitiva di questo Ufficio centrale per il referendum in pari data:

a) iniziativa di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 12 febbraio 2014, annunciato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2014, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata: la Legge 20 febbraio 1958, n. 75 recante “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento altrui?»

b) iniziativa di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 24 febbraio 2014, annunciato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 46 del 25 febbraio 2014, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato:

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nel testo risultante per effetto delle modificazioni introdotte dall’articolo 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013”, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole: “e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”;

articolo 38, comma 3-bis: “3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria?»;

c) iniziativa di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 24 febbraio 2014, annunciato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 46 del 25 febbraio 2014, sul seguente quesito:

«Volete Voi che siano abrogati:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 4, limitatamente alle parole: “dal prefetto e”;

articolo 2;

- la Legge 1 aprile 1981, n. 121 recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, limitatamente all’articolo 13;

- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all’articolo 11;

- la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, limitatamente all’articolo 10;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180 recante “Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell’articolo 11 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni”;

- il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, limitatamente all’articolo 10?»

d) iniziativa di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 12 febbraio 2014, annunciato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2014, su seguente quesito:

«Volete che sia abrogato: il Decreto-Legge 26 aprile 1993, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, convertito, con modificazioni, in Legge 25 giugno 1993, n. 205?»

che in data 25 giugno 2014, si sono presentati nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, i promotori delle firme del suddetto referendum popolare i quali - come è dato atto nel verbale della Cancelleria in pari data - hanno depositato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 25 maggio 1970 n. 352 rispettivamente:

a) n. 116 scatole contenenti i fogli che affermano contenere complessivamente n. 528.414 (cinquecentoventottomilaquattrocentoquattordici) firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati, regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta suddetta;

b) n. 100 scatole contenenti i fogli che affermano contenere complessivamente n. 535.855 (cinquecentotrentacinquemilaottocentocinquantacinque) firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati, regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta suddetta;

c) n. 100 scatole contenenti i fogli che affermano contenere complessivamente n. 517.056 (cinquecentodiciassettemilacinquantasei) firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati, regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta suddetta;

d) n. 98 scatole contenenti i fogli che affermano contenere complessivamente n. 539.380 (cinquecentotrentanovemilatrentottanta) firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati, regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta suddetta;

che questo Ufficio Centrale per il Referendum, convocato nell’assemblea del 2 ottobre 2014, alle ore 9.00, ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta demandandone le operazioni alla Segreteria costituita con decreto del Primo Presidente in data 2 ottobre 2014;

che alla data odierna le operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni sono ancora in corso;

che l’art. 32, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, prevede che comunque entro il 31 ottobre l’Ufficio centrale rilevi, con ordinanza, le eventuali

irregolarità delle singole richieste;

che con nota del 29 ottobre 2014 la Segreteria ha comunicato a questo Ufficio Centrale per il referendum la tipologia delle irregolarità finora riscontrate;

che le irregolarità finora rilevate sono del tipo seguente:

Tipo

A1- Mancata o parziale vidimazione
A2- Vidimazione dei fogli non autorizzata
A3- Vidimazione oltre 3 mesi dal deposito
A4- Mancata o parziale autenticazione collettiva
A5- Numero di firme autenticate maggiore delle presenti
A6- Autenticazione delle firme non autorizzata

B1- Mancanza firma
B2- Divergenza tra nominativo indicato e sottoscrizione
B3- Mancanza del certificato elettorale
B4- Certificato elettorale irregolare
B5- Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti
B6- Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale
B7- Mancata o parziale autenticazione

che come risulta dai verbali giornalieri delle operazioni di verifica, la Segreteria ha segnalato a questo Ufficio Centrale per il referendum i seguenti casi dubbi:

- 1) Data di autenticazione della sottoscrizione successiva (30 giugno 2014) a quella del deposito delle firme (25 giugno 2014);
- 2) Numero di certificazione elettorale identico per più di un sottoscrittore;
- 3) Firma sbarrata senza apposizione della dicitura "annullata";
- 4) Data della certificazione elettorale precedente a quella dell'autentica delle firme;
- 5) Mancanza della data dell'autentica;
- 6) Autentica effettuata da un applicato del comune senza indicazione dell'incarico del sindaco;
- 7) Data della certificazione (30 maggio) precedente a quella della vidimazione e dell'autentica (4 giugno).

Considerato che le suddette irregolarità finora rilevate dalla Segreteria non sono sanabili;

che, quanto ai casi dubbi, da risolversi secondo un criterio di *favor* per la ritualità delle richieste referendarie suddette, possono impartirsi alla Segreteria i seguenti criteri direttivi:

- 1) firme con data di autentica successiva a quella del deposito delle firme: vanno conteggiate come rituali;
- 2) firme con numero di certificazione elettorale identico per più di un sottoscrittore: non vanno conteggiate come rituali;

3) firme sbarrate senza apposizione della dicitura "annullata": non vanno conteggiate come rituali;

4) firme con data della certificazione precedente a quella della vidimazione e dell'autentica: vanno conteggiate come rituali.

5) firme con data della certificazione elettorale precedente a quella dell'autentica delle firme: vanno conteggiate come rituali;

6) firme con mancanza della data dell'autentica, ma comunque in presenza delle date di vidimazione e di deposito: vanno conteggiate come rituali;

7) firme con dati anagrafici assolutamente illeggibili e non ricostruibili sulla base della documentazione prodotta: non vanno conteggiate come rituali;

che appare opportuno provvedere alla integrazione dei quesiti referendari secondo i criteri seguenti:

- secondo quesito: il testo è quello risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive nonché del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sulla semplificazione normativa;

- terzo quesito: è indicata la rubrica degli articoli di legge;

- quarto quesito: è indicata la rubrica dell'articolo di legge ove mancante; è stato eliminato il d.P.R. n. 180 del 2006 perché normativa regolamentare subprimaria, priva quindi di forza e valore di legge; è stato riportato l'art. 10 legge n.3 del 2001 nei commi vigenti, senza quindi il comma 6 in quanto dichiarato incostituzionale (sent. n. 236 del 2004); l'art. 13 della legge n. 121 del 1981 è stato modificato successivamente e quindi va considerato nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni;

- quinto quesito: il testo è quello risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive;

che, anche prima dell'esaurimento dell'attività di verifica e conteggio delle firme, può formularsi la prescritta denominazione di ciascuna richiesta di referendum;

che, prima di stabilire tali denominazioni delle richieste di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, occorre sentire i promotori, ai sensi del settimo comma dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970;

che va fissato un termine, ai sensi dei commi quinto e settimo del citato art. 32 della legge n. 352 del 1970, entro il quale i promotori facciano pervenire a questo Ufficio Centrale per il Referendum deduzioni od osservazioni scritte in ordine alla proposta di integrazione del quesito e di denominazione della richiesta referendaria.

P.Q.M.

Propone, al fine di identificare l'oggetto del referendum, le seguenti denominazioni:

«2° richiesta referendaria. Abrogazione della legge che ha abolito la regolamentazione della prostituzione e che ha dettato norme sulla lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui ».

«3° richiesta referendaria. Abrogazione della possibilità di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di soggetti, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano familiari di cittadini degli Stati membri della Unione europea e che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché di soggetti cittadini di Paesi terzi (e loro familiari) che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».

«4° richiesta referendaria. Abrogazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo».

«5° richiesta referendaria. Abrogazione di misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa ».

Propone di riformulare i quesiti nei termini qui di seguito indicati:

«2° quesito referendario. "Volete che sia abrogata:

la legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, e in particolare dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, che ne ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore quanto agli articoli da 1 a 4; 5, commi da 1 a 3; da 6 a 15?" ».

«3° quesito referendario. "Volete che siano abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo risultante per effetto delle modificazioni introdotte dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013) e dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 (Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale):

- articolo 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea), comma 1 (recante il testo: "I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale"), limitatamente alle parole: "e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente";

- articolo 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea), comma 3-bis, recante il testo: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria."».

«4° quesito referendario. "Volete che siano abrogati:

a) il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma quarto (recante il testo: "Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quella dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco"), limitatamente alle parole: "dal prefetto e";

articolo 2;

b) la legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni limitatamente all'articolo 13 (Prefetto);

c) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'art. 11 (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo);

d) la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente all'art. 10

(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie) ed ai suoi commi seguenti:

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari

regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga"";

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Promulgazione delle leggi regionali".

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale;

e) il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135, limitatamente all'articolo 10 (Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio) ?"».

«5° quesito referendario. "Volete che sia abrogato:

il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 25 giugno 1993, n. 205, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive?"».

Assegna ai promotori termine fino al 20 novembre 2014 per far pervenire a questo Ufficio deduzioni od osservazioni scritte in ordine alla riformulazione del quesito ed alla denominazione della richiesta di referendum.

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori delle firme dei suddetti referendum popolari.

Roma, 30 ottobre 2014

Il Presidente
[Handwritten Signature]

Depositato in Segreteria

oggi 30 OTT. 2014



Il Direttore Amministrativo
Dot.ssa Donatella DOMINICI

[Handwritten Signature]